

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 1 LUGLIO 2013, N. 28361: in base all'art. 349 c.p. i sigilli possono essere apposti sia da ufficiali sia da agenti di polizia giudiziaria.

«Quanto alla qualifica dei soggetti che procedettero al sequestro, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema del reato di violazione di sigilli i vigili urbani, rivestendo la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, preposti come tali anche al controllo delle attività regolamentate da licenza o concessione delle autorità comunali, sono legittimati ad eseguire il sequestro di costruzione abusiva» (Sez. VI, 24.4.1986, n. 12935, Riccio, m. 174325). Ed invero, l'art. 349 cod. pen. non richiede che i sigilli siano apposti solo da ufficiali e non anche da agenti di polizia giudiziaria. »



Udienza pubblica del 28 maggio 2013

REG. GENERALE n. 35379/2011

SENTENZA N. 1624



28361/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Alfredo Teresi	Presidente
2. Dott. Amedeo Franco (est.)	Consigliere
3. Dott. Luigi Marini	Consigliere
4. Dott. Lorenzo Orilia	Consigliere
5. Dott.ssa Chiara Graziosi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Cacace Giuseppe**, nato a Massa Lubrense il 22.3.1946;

avverso la sentenza emessa il 5 maggio 2010 dalla corte d'appello di Napoli;

udita nella **pubblica udienza del 28 maggio 2013** la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. Francesco Cappiello;

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Napoli confermò la sentenza emessa il 6.6.2008 del giudice del tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, che aveva dichiarato Cacace Giuseppe colpevole del reato di cui all'art. 349 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi 5 di reclusione e di € 200,00 di multa.

L'imputato, a mezzo dell'avv. Francesco Cappiello, propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell'art. 349 cod. pen., dell'art. 57 cod. pen. e dell'art. 5 l. n. 65/1986 e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che erroneamente e con motivazione manifestamente illogica la corte d'appello ha respinto l'eccezione con cui si deduceva la illegittimità del sequestro sia perché operato da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, sia perché non erano stati apposti sigilli o altri segni materiali, ma solo dato un ordine verbale di non modificare lo stato dei luoghi.

2) violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione all'art. 349 cod. pen. e

mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla affermazione che la data di commissione del reato corrispondeva a quella dell'accertamento del 9-5-2006, non essendovi prove che i lavori fossero proseguiti fino a tale data.

3) travisamento del fatto in ordine al rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche e di concessione della non menzione.

Motivi della decisione

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Quanto alla qualifica dei soggetti che procedettero al sequestro, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «*In tema del reato di violazione di sigilli i vigili urbani, rivestendo la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, preposti come tali anche al controllo delle attività regolamentate da licenza o concessione delle autorità comunali, sono legittimati ad eseguire il sequestro di costruzione abusiva*» (Sez. VI, 24.4.1986, n. 12935, Riccio, m. 174325). Ed invero, l'art. 349 cod. pen. non richiede che i sigilli siano apposti solo da ufficiali e non anche da agenti di polizia giudiziaria. Inoltre, nel caso di specie, la corte d'appello ha rilevato che in entrambi i verbali si dà atto che gli operanti della polizia municipale agivano nella veste di ufficiali di polizia giudiziaria.

Quanto alla materiale apposizione dei sigilli o di altro segno esteriore del comando della autorità, la sentenza impugnata ha, con congrua ed adeguata motivazione, osservato che questo elemento era invece presente e che di esso dava in realtà atto anche il verbale del 13.11.2002, dove la parola sigillo mancava solo per un errore materiale, ma dove dalla descrizione delle operazioni compiute emergeva chiaramente che ebbe effettivamente luogo sugli ampliamenti in questione una apposizione di sigilli o comunque di altro segno materiale esteriore che manifestava il comando della autorità di impedire modificazioni allo stato dei luoghi. Il che era confermato anche dal secondo verbale del 9.5.2006, nel quale è riportata una frase del tutto uguale a quella del verbale precedente nella quale però manca l'omissione materiale della parola sigillo. Dai due verbali pertanto emergeva con certezza il compimento della materiale operazione necessaria.

Il secondo e il terzo motivo si risolvono in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, e sono comunque manifestamente infondati. La corte d'appello ha infatti fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sia sulle ragioni per le quali ha ritenuto provato che la violazione dei sigilli era avvenuta in una data prossima rispetto a quella del secondo sopralluogo, dal momento che dalle fotografie allegate al relativo verbale emergeva che i lavori stavano proseguendo e non erano stati ancora ultimati, sia sul giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante in considerazione della pluralità delle violazioni e della pervicacia nel mantenimento della condotta illecita, sia infine sulla mancata concessione del beneficio della non menzione, in considerazione della carattere reiterato delle violazioni e della qualità di custode dei beni nonché della mancanza della allegazione di qualsiasi circostanza che po-

JK



tesse giustificare il beneficio. Il generico richiamo ad un non meglio precisato decreto di archiviazione del Gip non è idoneo a far ritenere manifestamente illogico o contraddittorio l'accertamento in punto di fatto effettuato dalla corte d'appello sulla base dei verbali e della documentazione fotografica in atti.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 1.000,00.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2013.

L'estensore

Il Presidente

